

N. 3684

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGGIORE, DE ANNA e TONIOLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1998

Nuove norme in materia di agevolazioni tributarie
e pensionistiche per lavoratori invalidi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è stato elaborato per agevolare, ai fini occupazionali e pensionistici, le persone in età lavorativa affette da invalidità e, in particolare, i malati talassemici affetti dal «morbo di Cooley».

I vantaggi che ne derivano sono evidenti.

Anzitutto, un forte freno all'assistenzialismo: troppo spesso il lavoratore invalido ha mostrato di preferire la sua modesta pensione al lavoro. Basti pensare al dato statistico offerto dalla regione Sicilia che, concedendo ad ogni malato in talassemia 500.000 lire (rivalutate ISTAT) a titolo di indennità vitalizia, di fatto lo allontana dal lavoro.

Oltre a ciò, l'effetto agevolativo non è limitato al solo lavoratore, ma investe anche il datore di lavoro, il quale è concretamente incentivato dal recupero IRPEF a proprio favore ad assumere soggetti invalidi. Se, ad esempio, ad un lavoratore venisse riconosciuta una percentuale invalidante sulla capacità lavorativa del 90 per cento, mediante il coefficiente di riduzione proposto (0,3), avrebbe la possibilità di detrarre una per-

centuale di aliquota IRPEF del 27 per cento: in tal modo sia il lavoratore stesso che il datore di lavoro verrebbero a beneficiare di un recupero IRPEF pari al 13,5 per cento. Con una percentuale invalidante del 50 per cento, invece, il beneficio di entrambi sarebbe comunque del 7,5 per cento.

Infine, anche lo Stato, di riflesso, può godere delle agevolazioni previste, poichè si troverebbe a non dover più corrispondere le pensioni di invalidità, oltrechè ad avere comunque un introito di IRPEF, sebbene ridotto nella misura specificata.

L'aspetto pensionistico del progetto è stato formulato sul presupposto che la patologia talassemica, e in generale ogni invalidità civile, non permette normalmente al lavoratore di arrivare all'età pensionabile. Invece di raggiungere la pensione di anzianità con il normale numero di anni contributivi (37 o più), quindi i soggetti invalidi potranno ottenere una riduzione del numero di anni di contribuzione richiesti per la pensione di anzianità secondo un coefficiente di riduzione 0,2, commisurato alla percentuale di invalidità del singolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica alle persone in età lavorativa, anche assunte con contratto a tempo determinato, affette da invalidità anche per malattia talassemica che ne riducano la capacità lavorativa in modo temporaneo o permanente.

2. L'invalidità di cui al comma 1 deve comportare una riduzione della capacità lavorativa, come accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali per minorazioni invalidanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, approvata al Ministero della sanità, superiore al 50 per cento.

Art. 2.

1. Le persone dichiarate invalide ai sensi della presente legge, possono detrarre dall'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF) di cui al testo unico delle imposte sui redditi 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, una percentuale di aliquota risultante dal calcolo del grado di invalidità per un coefficiente di riduzione 0,3.

Art. 3.

1. I lavoratori invalidi civili e in particolare quelli affetti da talassemia beneficiano di una riduzione degli anni contributivi ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, commisurata alla percentuale di invalidità

del lavoratore per un coefficiente di riduzione 0,2.

2. I lavoratori affetti da talassemia raggiungono comunque l'età pensionabile dopo non più di diciannove anni di lavoro.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base denominata «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.